



PROVINCIA DI IMPERIA

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

(art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175)

PREMESSA

In attuazione della legge delega n. 124 del 07/08/2015 è stato emanato il D.Lgs. n. 175 del 19/8/2016 " Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora innanzi per brevità, TUSP o Testo Unico") che detta disposizioni in materia di costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche nonché in materia di acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Al fine della razionalizzazione del sistema societario, l'art. 24, comma 1, del decreto stabilisce che ciascuna amministrazione pubblica effettui, con provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute allo scopo di individuare quelle che devono essere alienate, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2.

L'adempimento è riferito alle partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del Testo Unico, ovvero il 23 settembre 2016.

Le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni vengono individuate come segue:

1. Vincolo di scopo istituzionale. Riprendendo quanto già sancito dall'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007 l'art. 4 del D.Lgs n.175/2016 stabilisce che le amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni, acquisire o mantenere società aventi ad oggetto produzione di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali. Fermo restando quanto sopra, il comma 2 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni per le sotto elencate attività:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1° e 2°, del TUSP;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016;
2. Insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art 20, comma 2°, lett. b);

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2°, lett. c);
- d) partecipazioni in società che hanno conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2°, lett. d);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, (art. 20, comma 2°, lett. e);
- f) società nei cui confronti si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2°, lett. f) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP (art. 20, comma 2°, lett. g).

Le partecipazioni come sopra individuate sono alienate entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione ovvero sono oggetto delle misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2.

Occorre precisare che l'ambito della ricognizione richiesta dall'art. 24, comma 1°, del TUSP è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche».

Si precisa, al riguardo, che ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi:

- per "partecipazione" «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), del TUSP);
- per "partecipazione indiretta" «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g) del TUSP).

Sempre secondo le definizioni fornite dal TUSP (le quali delimitano la portata applicativa delle disposizioni ivi contenute, attesa la dichiarata natura derogatoria di queste, come specificato all'art. 1, comma 3) la situazione di «controllo» è descritta mediante il richiamo all'art. 2359 del codice civile, cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo per il caso in cui «in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo» (art. 2, lett. b).

Una tale opzione legislativa deve dunque essere interpretata, in aderenza ai canoni ermeneutici dettati dalle preleggi, nel senso di escludere dalla nozione di controllo rilevante ai fini dell'applicazione delle norme del TUSP le situazioni di semplice compartecipazione (finanche totalitaria) di più amministrazioni pubbliche al capitale delle società.

Al di fuori di quella relativa alle società *in house*, il legislatore del Testo Unico ha infatti introdotto un'unica ipotesi di controllo condiviso da parte di più amministrazioni (ovvero quella riferita al caso in cui i soci pubblici condividano il controllo in virtù di norme di legge o patti parasociali che richiedano il consenso unanime dei soci sindacati per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche della società), onde prevedere espressamente una fattispecie di controllo "congiunto" ulteriore rispetto a quelle contemplate dai commi 1° e 2° dell'art. 2359 c.c. (che, come riconosciuto quantomeno in dottrina, non sono integrate dalla mera aggregazione e/o esercizio coordinato dei diritti di voto di più soci in seno all'assemblea della società cui partecipano).

Gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi).

Con deliberazione n. 19 del 19 luglio 2017 la Corte dei Conti, Sezioni Autonomie, ha emesso le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24, D.Lgs. n.175/2016".

La revisione straordinaria delle partecipazioni va dunque effettuata utilizzando il modello standard dell'atto di ricognizione e dei relativi esiti allegato alla succitata deliberazione.

Secondo quanto osservato dalla Corte, la ricognizione è obbligatoria per "tutte" le partecipazioni detenute e quindi anche per quelle di minima entità e finanche per quelle in società quotate.

Nel motivare gli esiti della ricognizione è importante tenere conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata.

Nel caso di attività inerenti i servizi pubblici locali occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forma alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo opportunità per l'ente.

In relazione ai servizi a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazioni con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

Per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento ricognitivo ex art 24 del T.U.S.P. costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo.

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 15/03/2015, la Provincia di Imperia ha approvato il Piano di razionalizzazione delle proprie società partecipate individuando le società non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, della L. 23/12/2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

Al fine di fornire l'adempimento prescritto dall'art. 24, comma 2, del T.U.S.P. in base al quale la presente revisione costituisce aggiornamento del Piano di razionalizzazione adottato con la succitata deliberazione consiliare, sono qui di seguito sinteticamente indicate le azioni realizzate ed i risultati conseguiti in attuazione di quanto previsto nel suddetto Piano, con riferimento alle partecipazioni societarie oggetto di operazioni di cessione/liquidazione.

Centro Provinciale di Formazione Professionale "G. Pastore" S.r.l.

La partecipazione della Provincia nel Centro Provinciale di Formazione Professionale "G. Pastore" S.r.l. è cessata. La quota è stata ceduta con procedura ad evidenza pubblica al prezzo di € 73.200,00.

S.P.U. S.p.A.

Sono stati esperiti due tentativi di vendita con le aste del 25/8/2016 e del 5/9/2016, andate deserte.

F.I.L.S.E. S.p.A.

Approvato il capitolato speciale di gara per la vendita delle 35.640 azioni ordinarie possedute. Deve essere pubblicato il bando di gara.

CASINÒ S.p.A.

La quota nella Casinò S.p.A. composta da 26 azioni del valore nominale di €. 1,00, è stata ceduta al Comune di Sanremo, socio di maggioranza assoluta, il 18 febbraio 2016, al prezzo complessivo di €. 28,86.

Villa Magnolie S.p.A.

La società è stata cancellata dal registro delle imprese in data il 15 gennaio 2015.

Alpi Liguri Sviluppo e Turismo S.r.l

La società ha realizzato l'impianto seggioviario di Monesi ed è stata posta in liquidazione per il raggiungimento dello scopo sociale dall'Assemblea dei soci del 15/10/2010 ai sensi dell'art. 2487 del C.C.

La chiusura della liquidazione di Alpi Liguri Sviluppo e Turismo S.r.l. era stata successivamente sospesa con deliberazione Consiglio Provinciale n. 66 del 19/12/2013, onde verificare le eventuali responsabilità nella gestione da parte degli amministratori.

Il Consiglio Provinciale (con deliberazione n. 84 del 18/12/2014) aveva disposto l'esercizio dell'azione risarcitoria ex art. 2392 e ss. c.c. e l'Assemblea dei soci del 25/02/2015 aveva fatto propria la decisione della Provincia provvedendo altresì ad individuare il legale incaricato di promuovere il giudizio.

A seguito del parere rilasciato dal consulente prima di intraprendere la causa e dei successivi aggiornamenti istruttori dell'Avvocatura interna e dell'Ufficio Società Partecipate, con deliberazione n. 5 del 20/2/2017, il Consiglio Provinciale ha approvato, per ragioni di convenienza economica, la rinuncia all'esercizio dell'azione risarcitoria, provvedendo contestualmente a revocare la propria precedente deliberazione n. 84/2014.

L'Assemblea dei soci del 27 aprile 2017 ha deliberato la chiusura della società, dando mandato al Liquidatore alla cancellazione della Alpi Liguri dal Registro delle Imprese

Autostrada di Albenga Garessio Ceva S.p.A.

La quota nella Autostrada di Albenga Garessio Ceva S.p.A. costituita da 46.297 titoli azionari del valore nominale di € 1,00 ciascuno, è stata ceduta in data 14.12.2015, ai sensi dell'art. 1, comma 569, Legge 147/2013, per un controvalore di €. 601.861,00.

Aeroporto Villanova di Albenga S.p.A.

La quota dell'Ente nella Aeroporto Villanova di Albenga S.p.A. è stata ceduta con procedura ad evidenza pubblica cui hanno aderito i soci pubblici Provincia di Savona, Camera di Commercio di Savona, Camera di Commercio di Imperia, Comune di Diano Marina, Comune di Borghetto Santo Spirito, Comune di Imperia, Comune di Sanremo, FILSE S.p.A. e Casinò S.p.A. in data 22/12/2015 per un valore di € 12.721,29.

Gal Sviluppo delle Valli del Ponente S.r.l.

La liquidazione societaria è stata chiusa e la società è stata cancellata dal registro delle imprese.

Al fine di completare il generale inquadramento delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016 si evidenzia, in ultimo, che in attuazione della legge regionale n. 19 del 9 agosto 2016 "Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale) ed altre modifiche normative in materia di trasporto pubblico locale", con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 24/10/2016, è stata posta in liquidazione l'Agenda Regionale per il Trasporto Pubblico Locale S.p.A.

Tutto ciò premesso la Provincia di Imperia possedeva, al 23 settembre 2016, le seguenti partecipazioni dirette:

- € Alpi Liguri Sviluppo e Turismo S.r.l. in liquidazione;
- € Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico Locale S.p.A. in liquidazione;
- € Società per lo sviluppo economico nell'Imperiese S.r.l. in liquidazione;
- € Società di promozione per l'Università nell'Imperiese S.p.A.;
- € F.I.L.S.E. S.p.A.;
- € Banca Etica S.c.a.r.l.;
- € Riviera Trasporti S.p.A.;
- € Centro Provinciale di Formazione Professionale G. Pastore S.r.l.

e tramite le controllate R.T S.p.A. e S.P.U. S.p.A. partecipava indirettamente al capitale delle società di seguito riportate:

Riviera Trasporti S.p.A.:

- € Riviera Trasporti Piemonte S.r.l.
- € Riviera Trasporti Linea S.p.A.
- € Funivia Aregai – Cipressa S.r.l. in liquidazione
- € SEIDA S.r.l.
- € A.V.A. S.p.A.
- € SMC Esercizio S.c.a.r.l.

S.p.U. S.p.A.:

- € Centro Provinciale di Formazione Professionale S.r.l.

In ordine all'ambito oggettivo dell'adempimento richiesto si segnala che è stata tralasciata la compilazione delle schede 2.1. Partecipazioni dirette e 2.2 Partecipazioni indirette relativamente al Centro Provinciale di Formazione Professionale G. Pastore S.r.l., ancorché posseduto dall'Ente al 23 settembre 2013, in quanto la partecipazione è oramai cessata.

Si sottolinea che per la compilazione delle schede l'Ufficio si è avvalso, per la verifica del vincolo di scopo di cui all'art 4, comma 1 del Testo Unico relativamente alla Riviera Trasporti S.p.A., delle informazioni riguardanti il servizio di TPL del Settore Polizia Provinciale, Strade – Trasporti, preposto alla funzione di TPL.

I dati concernenti le partecipazioni indirettamente possedute dalle controllate R.T. S.p.A. e S.P.U. S.p.A. sono stati richiesti alle società medesime (nota n. 23816 del 23/8/2017 e nota n. 24083 del 28/8/2017).

Ad integrazione dei dati e delle informazioni riportati nelle schede si fornisce, in ultimo, un approfondimento sull'andamento della gestione e sui possibili sviluppi delle società in attività in controllo dell'Ente.

Società di promozione per l'Università nell'Imperiese S.p.A.

La società, che ha lo scopo di gestire il Polo Universitario di Imperia, produce un servizio di interesse generale non strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nel livello di competenza attribuito dalla legge n. 56/2014 (così anche nella deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12/2015)

SPU svolge il proprio compito in equilibrio economico grazie al contributo che gli azionisti versano annualmente in conto esercizio infruttifero e a fondo perduto proporzionalmente alla quota di capitale posseduta.

In particolare la Provincia partecipa al finanziamento del Polo Universitario imperiese con un contributo annuo di 635.000 su un bilancio previsionale di € 1.270.000.

In attuazione delle misure di contrazione di spesa previste nel Piano di riequilibrio finanziario dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 24 del 19/7/2013, già dall'anno 2014 sono stati avviati contatti per l'ingresso di altri enti del territorio nella compagine societaria, al fine di ridurre la partecipazione della Provincia al finanziamento della gestione.

I tentativi per la cessione della quota fino ad oggi perseguiti non hanno trovato riscontro e le due gare espletate per la vendita sono andate deserte.

Recentemente è stato richiesto un incontro con la Regione Liguria per l'individuazione di un percorso che consenta di preservare la continuità di una così rilevante realtà, fondamentale sotto il profilo culturale e sociale per il territorio imperiese, che verrebbe messa in discussione con la fuoriuscita della Provincia dalla compagine societaria per effetto dell'art 24, comma 5, del Testo Unico.

Il rinnovo dell'organo amministrativo, che scadrà a breve con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016, dovrà esprimere le professionalità indispensabili a gestire tale delicata fase di transizione.

Riviera Trasporti S.p.A.

La gestione societaria risente della drastica diminuzione delle risorse destinate in questi ultimi anni dalla Regione Liguria al trasporto pubblico locale e della conseguente riduzione del servizio, con gravi conseguenze per l'equilibrio dei conti aziendali.

A fronte della situazione di crisi venutasi a delineare (con la chiusura in perdita dei bilanci relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 rispettivamente per € 835.648, € 3.899.105 ed € 1.901.667) la società ha avviato a partire dall'anno 2014 un importante intervento di risanamento con l'adozione di misure straordinarie di gestione volte alla riduzione dei costi e all'aumento dei ricavi.

Tra le azioni intraprese anche la disdetta della contrattazione di secondo livello formalizzata nell'agosto dell'anno 2014 a seguito della conclusione, con esito negativo, della procedura di licenziamento collettivo per 43 esuberanti rivenienti dalla diminuzione dei servizi.

Contro tale atto 249 dipendenti su 366 avevano promosso ricorso nanti il Tribunale di Imperia. Riprese le trattative sindacali, il 16 marzo 2015 l'Assemblea dei Soci aveva ratificato un nuovo accordo sugli integrativi aziendali, compensato da recuperi in termini di produttività ed efficienza, e la maggioranza dei lavoratori aveva ritirato il contenzioso legale, rimanendo ciò nonostante pendenti un centinaio di ricorsi.

Le misure adottate complessivamente dalla R.T. hanno consentito il ripristino dell'equilibrio di bilancio dall'anno 2015.

L'esercizio 2016 ha chiuso con un utile di € 181.040.

Recentemente il Tribunale di Imperia ha accolto i ricorsi presentati da 54 lavoratori (sentenza n. 67/2017 del 25 luglio 2017).

La RT è stata condannata al rimborso di circa 15.000 euro per ogni dipendente per tre anni dall'agosto 2014, per una spesa complessiva per il totale dei lavoratori ricorrenti (si attende il giudizio a novembre per ulteriori 53 istanze inerenti altro procedimento) di circa 2.400.000 euro.

Tale somma è incompatibile con le politiche di riequilibrio adottate dall'azienda che a gennaio 2016 ha approvato un piano di risanamento attestato ex art. 67 della L.F. di durata triennale (triennio 2016/2018) finalizzato al risanamento della propria esposizione debitoria.

Inoltre, secondo quanto riferito dal Consiglio di Amministrazione nell'Assemblea dei soci del 18 agosto scorso, la spesa è finanziariamente insostenibile per la società.

L'esito della sentenza, che costringe la Riviera Trasporti a reperire ulteriore liquidità per far fronte al nuovo debito dei dipendenti, *"potrebbe compromettere il già precario equilibrio economico finanziario della società e, in assenza di ulteriori interventi di ricapitalizzazione o di nuova liquidità proveniente da operazioni di natura straordinaria come le cessioni immobiliari già all'esame del Consiglio di Amministrazione, arrivare a pregiudicare la continuità aziendale"*, con la possibilità di ricorrere alle procedure concorsuali previste dalle norme in vigore (Collegio Sindacale nell'Assemblea dei soci del 18 agosto scorso).

A ciò si aggiunga che l'attuazione del Piano sta evidenziando scostamenti rispetto agli interventi previsti (Relazione trimestrale del Collegio Sindacale della Riviera Trasporti S.p.A. sul Piano attestato I Trimestre in data 19 luglio 2017).

Si tratta, nello specifico, della mancata cessione del ramo d'azienda costituito dal noleggio dei mezzi (a causa del loro pieno utilizzo per effettuare i trasporti richiesti dalla Prefettura di Imperia per il trasferimento dei migranti), della mancata cessione della concessione del monopolio per la rivendita dei tabacchi nella autostazione di Sanremo (è stato concluso un accordo con un soggetto privato che prevede un parziale introito per la società sugli aggi percepiti), della mancata cessione dell'immobile sito ad Imperia in Via Nizza (relativamente al quale sono pervenute due manifestazioni di interesse) e del mancato rispetto del piano di rientro del debito verso i fornitori.

Risulta, in particolare, che i debiti della società verso i fornitori EUROPAN (dell'ammontare di € 1.449.907 da azzerare, secondo le previsioni del Piano, entro il 2018), RIVIERA TRASPORTI LINEA (pari a € 2.903.597 da azzerare anch'esso entro il 2018) e IVECO ORECCHIA (di € 323.548,9 che avrebbe dovuto estinguersi nell'arco di 12 mesi) sono aumentati.

Il debito verso EUROPAN è cresciuto di € 84.210, a fronte di una riduzione ipotizzata di € 974.039, quello verso Riviera Trasporti Linea è salito a € 2.936.000, mentre avrebbe dovuto ridursi di € 750.000, e infine il debito verso il fornitore IVECO è salito a € 356.690.

La valorizzazione immobiliare ai sensi della Legge 133/2008 dei depositi di Ventimiglia, Sanremo e Pieve di Teco, che il management sta perseguendo ancorché non prevista nel piano attestato, andrebbe nella direzione del risanamento dell'esposizione debitoria.

In tale quadro generale la Provincia ha invitato il management:

1. ad individuare le azioni da assumere per preservare il patrimonio della società dalle aggressioni dei creditori valutando le soluzioni economicamente più idonee a superare lo stato di crisi dell'azienda;
2. ad adottare, in continuità, le misure ancora assumibili per garantire l'autosufficienza della società la cui gestione non potrà gravare né in forma diretta, attraverso operazioni di finanziamento, in qualsiasi forma, né indirettamente, per l'applicazione dell'articolo 21 D.Lgs. n. 175/2016 in caso di risultati negativi, sugli equilibri della Provincia;
3. diversamente, nel caso in cui, nonostante le misure ad oggi assunte o ancora da esperire, si dovesse acclarare uno stato d'insolvenza così come disciplinato dall'art. 5 della Legge Fallimentare, a procedere con le dovute azioni previste dal R.D 267 del 16.3.1942 (accordi

di ristrutturazione del debito – art. 182 bis – o concordato preventivo – art. 160) onde evitare l'aggravio della situazione della società e di tutti i suoi portatori d'interesse, compresa la Provincia stessa.

In ordine alla verifica del vincolo di scopo di cui all'art 4, comma 1, del T.U.S.P. si evidenzia che, con nota 23350 del 16/08/2017, l'Ufficio Trasporti, preposto alla funzione di TPL, ha reso noto che *“la vigente normativa in materia di trasporto pubblico locale non consente una risposta certa nell'attribuire alle Province il trasporto pubblico locale come finalità istituzionale. Resta invece certo che la funzione non deve essere svolta da una società partecipata, trattandosi di servizio pubblico di interesse generale il cui affidamento deve avvenire tramite procedure ad evidenza pubblica”*.

Fatta tale premessa l'Ufficio conclude sostenendo che *“valutare se la Riviera Trasporti S.p.A. produca servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente omissis necessita di considerazioni complessive che riguardano il contesto societario oltre che alle conseguenti ricadute sul sociale”*.

Il suddetto Ufficio, all'uopo interpellato, non segnala ragioni di convenienza economica dell'erogazione del servizio tramite la società ai sensi dell'art 5 del Testo Unico.

Sebbene rientri nella fattispecie di cui all'art 4, comma 9 bis, del T.U.S.P., la RT andrebbe pertanto individuata tra le società da alienare (art 24, comma 1, del T.U.S.P.).

Al momento, tuttavia, non è dato conoscere la modalità di affidamento del servizio di TPL in scadenza il prossimo 31/12/2017 (con nota n. 24055 del 28/08/2017 dell'Ufficio Trasporti vengono segnalate la gara aperta, la gara a doppio oggetto, il projet financing, in house providing ed estensione della durata dell'affidamento) con la necessità di mettere a disposizione del nuovo gestore i beni mobili registrati ed immobili essenziali ed indispensabili al servizio stesso, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della L.R. n. 33/2013.

Stante quanto sopra ogni decisione in merito alla dismissione della Riviera Trasporti è da rinviare alla razionalizzazione periodica ex art. 20 del T.U.S.P. dell'anno 2018, all'esito della procedura di aggiudicazione.

Ad ogni buon conto si rileva che secondo le previsioni dell'art. 16, comma 1, della succitata L.R n. 33/2013 *“qualora dall'esito delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto derivi la sostituzione del soggetto gestore, tutto il personale dipendente delle aziende che gestivano in precedenza il servizio di trasporto prosegue, nell'ambito del proprio territorio provinciale, il proprio rapporto di lavoro nell'ambito dell'azienda subentrante senza soluzione di continuità, mantenendo tutte le proprie condizioni economiche e normative derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla contrattazione integrativa aziendale, ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile.*